



COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

Via Roma n. 60 – 21010 Brezzo di Bedero (VA)

STUDIO DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7581 DEL 18 dicembre 2017



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA “ELABORATO NORMATIVO”

Agosto 2020



Studio Associato di Geologia

Sede legale: via Rossini 18, 21100 Varese

Sede operativa: via F. Turati 31, 20083 Gaggiano (MI)

IL TECNICO

Dott. Geol.

F. Tomasi



SOMMARIO

TITOLO I GENERALITA'	3
Articolo 1. Premessa	3
Articolo 2. Finalità ed obbiettivi di polizia idraulica	4
Articolo 3. Definizioni	5
Articolo 4. Autorità Idraulica	12
TITOLO II RETICOLO IDRICO E COMPETENZE	13
Articolo 5. Reticolo idrico principale	13
Articolo 6. Reticolo idrico minore	13
TITOLO III FASCE DI RISPETTO	17
Articolo 7. Principi generali	17
Articolo 8. Fascia di rispetto del reticolo idrico principale	17
Articolo 9. Fascia di rispetto del reticolo idrico minore	18
Articolo 10. Fasce di rispetto conseguenti ad altre disposizioni normative	20
TITOLO IV INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCIE DI RISPETTO	21
CAPO I ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE	21
Articolo 11. Interventi, opere, atti e fatti vietati	21
Articolo 12. Interventi vietati/regolamentati: tombinature	23
Articolo 13. Interventi vietati/regolamentati: attraversamenti	23
Articolo 14. Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali	25
Articolo 15. Interventi vietati/regolamentati: opere di scarico	25
Articolo 16. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali	26
Articolo 17. Interventi vietati/regolamentati: costruzione e modifica d'uso del suolo	27
CAPO II ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO	28
Articolo 18. Interventi, opere, atti e fatti vietati	29
Articolo 19. Interventi, opere, atti e fatti regolamentati in relazione a quanto consentito dal CAPO I	30
TITOLO IV	30
TITOLO V INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA	31
Articolo 20. Interventi ammissibili in casi particolari	31
Articolo 21. Interventi di rimozione e taglio della vegetazione	31
Articolo 22. Opere di protezione e difesa	32
TITOLO VI SCARICHI	33
Articolo 23. Criterio generale	33
Articolo 24. Scarichi sul suolo	34
Articolo 25. Controllo delle autorizzazioni	34
Articolo 26. Scarichi non soggetti ad autorizzazione	35
Articolo 27. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi	35
Articolo 28. Calcolo delle portate convogliate allo scarico	36
Articolo 29. Verifica di compatibilità dello scarico con il corso d'acqua	36
Articolo 30. Limiti di accettabilità delle portate di scarico	37
TITOLO VII DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA	38

Articolo 31. Deviazione di un corso d'acqua	38
Articolo 32. Chiusura di un corso d'acqua.....	38
Articolo 33. Apertura di un corso d'acqua.....	39
TITOLO VIII SDEMANIALIZZAZIONE	40
Articolo 34. Ammissibilità e verifiche	40
Articolo 35. Sdemanializzazione tacita.....	41
TITOLO IX RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA: DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE	42
Articolo 36. Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine	42
Articolo 37. Documentazione da produrre per istanze relative a quanto disciplinato dal presente regolamento	43
Articolo 38. Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso.....	43
Articolo 39. Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi	44
Articolo 40. Cause che comportano la decadenza della concessione od autorizzazione	46
Articolo 41. Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione	48
TITOLO X NORME SPECIALI E TRANSITORIE.....	49
Articolo 42. Permesso a costruire per manufatti afferenti il reticolo idrico.....	49
Articolo 43. Rilascio postumo degli atti autorizzativi (sanatoria)	50
Articolo 44. Riconoscimento delle opere esistenti e legittime	52
Articolo 45. Revisione delle fasce afferenti al reticolo idrico minore	54
Articolo 46. Convenzioni con i comuni limitrofi.....	54
Articolo 47. Sanzioni.....	55
TITOLO XI NORME CONSEGUENTI AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE – PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I.	56
CAPO I AREE ALLAGABILI (PGRA=	56
Articolo 48. Aree costiere lacuali (ACL)	56
TITOLO XII CONSIDERAZIONE FINALI	58

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1. Premessa

Il presente documento, redatto in conformità dell'Allegato D *“Criteri per l'esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale”* della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 *“Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii., rappresenta l'“Elaborato Normativo”* facente parte del Documento di Polizia Idraulica del Comune di Brezzo di Bedero (Provincia di Varese).

L'Elaborato Normativo contiene le indicazioni delle attività vietate, consentite e soggette a concessione o nulla-osta idraulico afferenti al demanio idrico e fluviale minore e principale nonché nelle relative fasce di rispetto. Inoltre sono riportate le norme d'uso del suolo per le aree allagabili interferenti con il reticolo idrografico derivanti dal PAI-PGRA.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dei rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente regolamento di polizia idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale; compito dell'Amministrazione comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne l'applicazione e l'osservanza.

Articolo 2. Finalità ed obbiettivi di polizia idraulica

La Polizia Idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della prevenzione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. Ciò si traduce in particolare nella:

- a. Sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1929 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- b. Presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996 n. 677 art. 4, comma 10 ter).
- c. Raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile.
- d. Verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alla capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua.
- e. Verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del capo VII del R.D. 523/1904.
- f. Verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente.
- g. Formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- h. Accertamento di eventuali violazioni alle norme di cui al capo VII del R.D. 523/1904.
- i. Controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33.
- j. Verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde.

- k. Verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Articolo 3. Definizioni

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Acque reflue urbane: miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.

Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecniche che economiche in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei torrenti operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che *“fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumono natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la*

conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.

Area inondabile: porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.

Argine: struttura, di forma generalmente trapezoidale, che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua. L'argine del fiume è una parte dell'alveo ed in particolare quella che vale a delimitarlo, con la conseguenza che il terreno posto dal lato dove scorre il fiume e che resta coperto dalle piene ordinarie è soggetto al regime del demanio, mentre il resto è suscettibile di privata appartenenza, ancorché assoggettato a limitazioni d'uso.

Autorizzazione idraulica: provvedimento con il quale l'Autorità competente ha il solo compito di rimuovere un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) od all'esercizio di un diritto reale che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione è l'atto di consenso che altri soggetti richiedono all'Autorità competente per svolgere un'attività regolamentata, *cioè l'organo autorizzante è chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'attività od opera da eseguire con il buon regime delle acque.* Considerato che l'autorizzazione idraulica è prevista per atti, opere o fatti che riguardano direttamente il regime del corso d'acqua e, quindi, per beni in stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, per i preminenti interessi pubblici che questo comporta e per la necessità di tutela della pubblica incolumità, l'autorizzazione idraulica deve essere esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato Disciplinare) revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può avere carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esplicitamente esclusi dalla normativa). *L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale necessario per realizzare l'opera.*

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'Allegato F della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Complesso della demanialità idrica: è composto dall'alveo del corso d'acqua e dalla massa liquida che vi scorre, appartenenti al demanio dello Stato.

Corso d'acqua: tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali.

Demanio fluviale o aree del demanio idrico: fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" (sulla mappa catastale normalmente prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile.

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, *"appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia..."*.

Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene ai corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- Quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- Tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- I canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- I canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- Tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgano i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Difesa idraulica: combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio.

Diversione di un corso d'acqua: modifica dell'andamento del corso d'acqua che può avvenire per cause naturali o antropiche.

Fasce di rispetto del demanio fluviale: aree finitime al demanio idrico e/o con carattere pertinenziale con lo stesso che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenza, sono sottratte al libero intervento e poste sotto il controllo delle Amministrazioni pubbliche competenti.

Manutenzione ordinaria: interventi definiti dall'art.3 comma 1, lettera a) del DPR 380/2001 come *“interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”*.

Manutenzione straordinaria: interventi definiti dall'art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 380/2001, come *“opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”*

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale. Il nulla-osta di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistica, edilizia o ambientale.

Nuova costruzione: interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001, come quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti tra quelli classificati come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Opere di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative.

Opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio di un'eventuale concessione/autorizzazione.

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.

Piena straordinaria: condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici (sempre superiori a quelli della piena ordinaria). Il livello (intrinsecamente correlato alla portata) dal quale è considerato l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale; generalmente è in rapporto con la quota di contenimento del flusso idrico entro l'alveo di piena ordinaria.

Polizia Idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a. la vigilanza;
- b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d. il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Restauro e di risanamento conservativo: interventi definiti dall'Art. 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001, come *“interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad*

assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.

Reticolo idrografico: l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniale e non, che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate.

Reticolo minore: corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici.

Reticolo principale: corsi d'acqua riportati nell'Allegato A della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. 22 dicembre 1999 n. VI/47310. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalla Struttura Sviluppo del Territorio Provinciale (UTR).

Ristrutturazione edilizia: interventi definiti dall'Art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, come *“interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono*

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”.

Ristrutturazione urbanistica: interventi definiti dall'Art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 380/2001 come quelli rivolti a sostituire *l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.*

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tombinatura: copertura di un corso d'acqua con tombini. Ai sensi delle presenti norme si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di corsi d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata per realizzarla (e relativa sezione trapezia, circolare, quadrata, ecc.) o termine impiegato per indicarla (copertura, grigliatura, ecc.). Si ha la tombinatura di un corso d'acqua quando la lunghezza della copertura è sproporzionata rispetto alle mere necessità di attraversamento e/o quando la destinazione della superficie ricavata con la tombinatura non è finalizzata all'attraversamento del corso d'acqua.

Articolo 4. Autorità Idraulica

L'autorità idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica. Tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni.

Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici, rispettivamente allegato A d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 - Reticolo Idrico Principale, allegato C d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, comma 114, L.R. 1/2000 e s.m.i., fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'allegato B d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 – individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po, per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

TITOLO II RETICOLO IDRICO E COMPETENZE

Articolo 5. Reticolo idrico principale

Il comune di Brezzo di Bedero è attraversato dal torrente San Giovanni e dal rio Tagesso che, in riferimento all'Allegato A della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, appartengono al Reticolo Idrico Principale.

Num. Prog.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
VA015	Torrente San Giovanni	Brezzo di Bedero, Germignaga	Lago Maggiore	Dallo sbocco alla confluenza con il rio Tagesso	156/C
VA016	Rio Tagesso	Brezzo di Bedero	San Giovanni	Dallo sbocco alla strada sotto Pralongo	157/C

A Regione Lombardia compete, relativamente al torrente San Giovanni e al rio Tagesso, il ruolo di Autorità Idraulica per quanto riguarda l'attività relativa al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali, alla vigilanza, all'accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia e al rilascio di nulla-osta idraulici.

Articolo 6. Reticolo idrico minore

Il Reticolo Idrico Minore individuato per il territorio di Brezzo di Bedero, con riferimento alla Relazione Tecnica e graficamente riportato nella Tavola 1 (parte integrante del Documento di Polizia Idraulica), è elencato nella tabella seguente:

COD RIM	NOME	LUNGHEZZA [M]	FONTI DATO
012020_0001	Torrente San Giovanni	2225	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0002	Torrente Mora	920	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0003	Torrente Valleggiore	573	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0004		165	Mappa catastale
012020_0005		112	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)

012020_0006		570	Cartografia ufficiale (IGM)
012020_0007		202	Rilievo in sito
012020_0008		221	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0009		118	Mappa catastale
012020_0010		110	Mappa catastale
012020_0011		161	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0012		233	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0013		425	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0014		121	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0015		187	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0016	Torrente Tagesso Minore	321	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0017		107	Cartografia ufficiale (DBT) mappa catastale, Rilievo in sito
012020_0018		162	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0019		159	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0020		167	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0021		119	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0022	Valle di Rodera	564	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0023		183	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0024		46	Rilievo in sito
012020_0025	Valle della Morte	428	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0026		37	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0027		122	Rilievo in sito
012020_0028	Valle Serta	267	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0029		1069	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0030		157	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0031		154	Rilievo in sito
012020_0032		118	Rilievo in sito

012020_0033	Valle del Bellino	927	Cartografia ufficiale (DBT) mappa catastale
012020_0034		184	Rilievo in sito
012020_0035		291	Cartografia ufficiale (IGM, CTR)
012020_0036	Valle del Gaggiolo	306 (di cui 44 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0037	Valle Sirpo	213 (di cui 36 intubati)	Mappa catastale
012020_0038	Valle delle Predelle	211 (di cui 21 intubati)	Mappa catastale
012020_0039	Valle della Corona	317 (di cui 58 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0040	Valle dei Vigani	348 (di cui 58 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0041	Valle delle Campagne	736 (di cui 128 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0042		198	Cartografia ufficiale (DBT)
012020_0043		55	Rilievo in sito
012020_0044	Torrente Varesella	1496	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0045		318	Rilievo in sito, mappa catastale
012020_0046		312	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0047		155	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0048		254	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0049		136	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0050	Torrente Brezzo	804 (di cui 577 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0051	Valle del Rochetto	406 (di cui 100 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0052	Valle della Pezza	1104 (di cui 137 intubati; circa 300 in cava Trigo)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0053		172	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0054	Torrente Trigo/Valle S. Pietro	1005 (di cui 204 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0055		185	Cartografia ufficiale

			(IGM, CTR, DBT)
012020_0056		123	Cartografia ufficiale (DBT)
012020_0057		352	Mappa catastale (a tratti)
012020_0058	Valle degli Arisi	987	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0059		500	Cartografia ufficiale (DBT), mappa catastale (a tratti)
012020_0060	Valle di Frigo	87	Mappa catastale
012020_0061		180	Cartografia ufficiale (IGM)
012020_0062		108	Rilievo in sito

All'Amministrazione comunale di Brezzo di Bedero (ai sensi dell'art. 3 comma 114, L.R. 1/2000), nell'ambito del Reticolo Idrico Minore e relative fasce di rispetto, compete l'applicazione del presente regolamento di Polizia Idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In particolare:

- Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle fasce di rispetto individuate nel presente regolamento;
- Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo; quest'ultimo individuato sia su terreni afferenti al demanio fluviale che su terreni non individuati come demaniali ma ricadenti all'interno del Reticolo Idrico Minore;
- Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica: diffida al ripristino – sanatoria – applicazione ed introito canoni di polizia idraulica per quanto riguarda il Reticolo Idrico Minore;
- La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore;
- Introito dei canoni concessori relativi al Reticolo Idrico Minore.

TITOLO III FASCE DI RISPETTO

Articolo 7. Principi generali

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e Minore sono state individuate opportune fasce di rispetto, soggette alle Norme di Polizia Idraulica facenti parte del presente Documento di Polizia Idraulica.

La fascia di rispetto consente l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

La fascia di rispetto è da intendersi misurata trasversalmente all'asse del corso d'acqua a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile.

Per i tratti di corso d'acqua intubati la fascia di rispetto è da intendersi misurata dal lato esterno del manufatto di tombinatura. Si precisa che la traccia dei tratti intubati (come riportata nella cartografia allegata) può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà prima essere determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Resta comunque inteso che la misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico sito-specifico.

Nell'eventualità vengano realizzati interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Sono altresì riportate le perimetrazioni e norme conseguenti il PAI-PGRA, ovvero le aree allagabili lacuali.

Articolo 8. Fascia di rispetto del reticolo idrico principale


Per il torrente San Giovanni e il rio Tagesso è stata individuata, con criterio geometrico, una fascia di rispetto, in accordo con quanto previsto all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, pari a **10 metri** dal ciglio di sponda naturale/artificiale che delimita l'alveo attivo.

Articolo 9. Fascia di rispetto del reticolo idrico minore


La fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore, come di seguito specificato, è stata individuata con criterio geometrico.

Per tutti i corsi d'acqua, sia a cielo aperto sia tombinati, la fascia di rispetto è stata posta uniformemente pari a **10 metri** così come previsto dalla L.R. n. 4 del 15 marzo 2016.


Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto, all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.




Corso d'acqua con sponde variabili o stabili non consolidate e non protette. La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa




Corso d'acqua con argini in rilievo. La fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori



Corso d'acqua con sponde molto incise. Quando le sponde non sono identificabili poiché integrate nel versante, la fascia di rispetto decorre dalla linea individuata dalla piena ordinaria che deve di volta in volta essere determinata



Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette). La fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione



Corso d'acqua tobinato. La fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufarro di tobinatura

Articolo 10. Fasce di rispetto conseguenti ad altre disposizioni normative

Il comune di Brezzo di Bedero è interessato dalla delimitazione di aree esondabili del lago Maggiore classificate ai sensi dell'art. 9 delle Nda del PAI come *“Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata (Em)”*.

In occasione dell'aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, si è provveduto ad adeguare il Piano di Governo del Territorio alle disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (d.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017), tracciando le aree allagabili lacuali, facendo riferimento ai tre valori di quota per le tre piene di riferimento riportati in Allegato 4 alla detta d.g.r.

Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 9 sono state quindi eliminate, lasciando spazio alle nuove perimetrazioni tracciate omogeneamente sull'intero tratto di lago.

TITOLO IV INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCIE DI RISPETTO

CAPO I ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti e i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde o sugli argini.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'articolo 20 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sono liberi, purché non alterino o modifichino, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni di esercizio delle opere esistenti.

Nel caso di opere, atti e fatti vietati, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Articolo 11. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO V, entro l'alveo e sulle sponde sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c. lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui

- arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d. la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
 - e. le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
 - f. le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
 - g. qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
 - h. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
 - i. il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
 - j. l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
 - k. qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - l. i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
 - m. lo stabilimento di molini natanti.

Articolo 12. Interventi vietati/regolamentati: tombinature

Ai sensi dell'art. 115 del d.Lgs. 152/2006, è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua, con esclusione dei casi di realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, tutela della pubblica incolumità o per motivi d'igiene, fatti accertati dalla pubblica autorità competente.

Nei casi ammessi, le opere di tombinatura possono essere autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, secondo i seguenti requisiti tecnici minimi inderogabili:

- a. la sezione di deflusso netta interna deve essere determinata in base a specifiche verifiche idrauliche e, comunque, deve avere dimensioni minime da permettere l'agevole ispezionabilità;
- b. deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 20-25 metri di sviluppo del tratto tombinato, o con interasse minore se l'analisi progettuale effettuata lo richiede;
- c. deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto e effettuata la pulizia, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta se ne presenti la necessità;
- d. devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco. Di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione.

Per quanto riguarda le opere di tombinatura autorizzate, anche in sanatoria o riconosciute ai sensi delle presenti norme, non se ne potrà disporre la rimozione tranne nei casi di accertato pregiudizio per la pubblica incolumità. Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione delle tombinature esistenti dovranno conseguire il non pregiudizio per la pubblica incolumità di tali opere, anche mediante l'eventuale adozione di uno o più requisiti tecnici riportati nel presente articolo.

Articolo 13. Interventi vietati/regolamentati: attraversamenti

Le opere di attraversamento, anche temporanee, sono autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, purché non comportino, nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è vietata la realizzazione di attraversamenti con pile in alveo o sulle sponde.

- a. Attraversamenti aerei per la viabilità: per la progettazione degli attraversamenti (ponti e viadotti) si dovrà garantire, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo (viabilistico, pedonale, ciclabile, ecc), un franco minimo tra la quota di massima piena di progetto e la quota di intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente, comunque non inferiore a 1,00 m e la quota dell'intradosso non potrà essere inferiore a quella del piano campagna contiguo al corso d'acqua. Oltre a ciò, deve essere sempre e comunque garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,5x1,5 metri.
- b. Attraversamenti aerei di servizi a rete: sono ammessi gli attraversamenti aerei dei servizi a rete a cavo flessibile (elettricità, telefonia, dati, ecc.), purché l'altezza minima dall'alveo del cavo flessibile sia almeno 5 metri.

È vietata la realizzazione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida (tipo ponti-canale per acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.) ai fini di preservare gli aspetti paesaggistici dei corsi d'acqua. Possono comunque essere realizzati attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida purché siano ancorati od annegati entro manufatti esistenti correlati alla viabilità.

È vietata la realizzazione di pali, pali di illuminazione o tralicci per qualunque utilizzo entro l'alveo e sulle sponde. Quelli esistenti, al loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti.

- c. Attraversamenti in subalveo: sono sempre ammessi gli attraversamenti in subalveo di qualsiasi tipo. Dovrà essere prevista adeguata protezione dell'attraversamento in subalveo in rapporto alla dinamica fluviale e con particolare riguardo all'erosione, garantendo comunque un franco minimo tra superficie dell'alveo e sottoservizio pari ad almeno 0,8 metri. Se l'alveo si sviluppa in roccia o su specifica analisi del progettista, il franco può essere inferiore.
- d. Attraversamenti in alveo: gli attraversamenti in alveo del corso d'acqua sono ammessi solo nel caso della viabilità (di qualsiasi tipo) e devono presentare caratteristiche idrauliche e paesistiche compatibili con la presenza del corso d'acqua. Non dovranno alterare la sezione di deflusso o la pendenza del profilo di fondo.

Articolo 14. Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali

Le opere ed infrastrutture longitudinali ai corsi d'acqua, diverse dalle opere previste al TITOLO V, sono vietate.

Deroga a tale divieto è ammessa per le opere pubbliche o di interesse pubblico e/o di pubblica utilità entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia. Nei casi ammessi, le opere ed infrastrutture longitudinali possono essere concesse e/o assentite con nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, purché non prevedono, anche con le opere collaterali, alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente.

Articolo 15. Interventi vietati/regolamentati: opere di scarico

È vietata la realizzazione di manufatti di scarico in alveo; è però consentita la realizzazione in alveo, senza l'applicazione di ulteriori canoni quando previsti, di quelle opere collaterali finalizzate a rendere compatibile la dinamica idraulica dello scarico con il regime del corso d'acqua (smorzatori, ecc.).

È sempre ammessa la realizzazione dei manufatti di scarico sulle sponde, fatto il rispetto di quanto disposto dal TITOLO VI riguardo alle massime quantità immesse nel corso d'acqua.

Il manufatto di scarico, per essere autorizzato e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovrà essere previsto in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso della corrente. Si dovranno inoltre prevedere idonei accorgimenti tecnici per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescare di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

Il manufatto di scarico deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante e deve essere collocato superiormente alla quota del tirante di piena o avere, sempre in caso di piena, un carico idraulico che impedisca fenomeni riflusso.

Articolo 16. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali

È sempre ammessa con concessione ai sensi del RD 1775/1933 e/o del RR 2/2006, su parere obbligatorio del Comune ma non vincolante, la realizzazione delle opere di derivazione di acque superficiali, sia temporanee che permanenti e delle opere connesse al loro esercizio.

Quanto stabilito dal presente articolo non è soggetto a canone comunale, poiché il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico sotteso e nella sua interezza (uso del bene pubblico acqua ed uso del bene pubblico suolo).

Le opere di derivazione non dovranno prevedere alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente e non devono modificare, anche con le opere collaterali, la dinamica del corso d'acqua. Si dovrà prevedere, al fine di preservare la naturalità del corso d'acqua e se tecnicamente possibile, che lo scarico di troppo pieno (se previsto) sia rilasciato nel corso d'acqua in corrispondenza dell'opera di captazione.

Il parere obbligatorio del Comune dovrà valutare, per le opere di derivazione che si sviluppano trasversalmente e per l'intera sezione del corso d'acqua, le soluzioni che consentono il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua, tra la porzione a monte e la porzione di valle dell'opera di derivazione (scale di rimonta dell'ittiofauna), ed i sistemi di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) il cui quantitativo viene determinato in base alla normativa vigente.

Sono soggetti a medesima procedura anche i lavori, atti o fatti che possono alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti. Permane comunque la necessità di ottenere le specifiche autorizzazioni edilizio urbanistiche e/o ambientali dagli Enti Competenti per la realizzazione delle opere.

Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni d'utilizzo) per le opere previste dal presente articolo, già autorizzate o concesse e che non hanno generato problemi per la pubblica incolumità, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti o atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico.

Articolo 17. Interventi vietati/regolamentati: costruzione e modifica d'uso del suolo

Sono vietati gli interventi di nuova costruzione entro l'alveo e le sponde e relativa proiezione verso l'alto o il basso. Sono altresì vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica che non contemplino misure di riqualificazione dell'ambiente fluviale e riduzione della pericolosità connessa al corso d'acqua o includano interventi previsti dal TITOLO VII.

Per i manufatti esistenti, quando non di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 3, lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e di recupero dei sottotetti o gli interventi di demolizione senza ricostruzione. Per i manufatti esistenti e per i quali è necessario realizzare un miglior inserimento ambientale o siano collocati entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia, sono consentiti anche gli interventi previsti dalla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 degli edifici esistenti purché si conseguano migliori condizioni di sicurezza.

Nel caso che i manufatti edilizi esistenti siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante, anche a seguito dell'adozione di misure di mitigazione del rischio e previa verifica dell'inattuabilità e non convenienza degli interventi previsti al TITOLO VII, si applica quanto previsto dall'art. 18bis delle NdA del PAI, ovvero quanto previsto dall'art. 1 comma 21 della legge 308/2004. In questo caso il Comune, in sede di formazione del PGT o di piani particolareggiati o degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, individua le aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive ed all'edificazione rurale nelle quali si vincola il trasferimento dei manufatti edilizi esistenti che sono di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante, negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità i trasferimenti dovranno essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari degli edifici esistenti che siano di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. I valori dei terreni espropriati ai fini della ricollocazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per la

pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio fluviale libere da immobili, come stabilito dall' art. 1 comma 22 della legge 308/2004.

In luogo dell'applicazione del comma precedente, i fabbricati non vincolati ai sensi del d.Lgs 42/2004 e ricadenti in alveo o nelle fasce di rispetto possono essere demoliti e ricostruiti in aree idrogeologicamente idonee; per attuare tale trasferimento si potrà fare riferimento alle previsioni dell'art. 14 del DPR 380/2001 per via del preminente interesse pubblico dato dall'integrale messa in sicurezza dei fabbricati, il tutto senza costi per la pubblica amministrazione.

Nel caso di edifici esistenti e/o loro accessori e/o pertinenze siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante ma siano anche vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, o comunque individuati come beni storico-architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potrà essere applicato quanto previsto al comma precedente. In quest'ultimo caso si dovranno prevedere solo interventi in grado di garantire la tutela, protezione e salvaguardia del bene tutelato, eventualmente ricorrendo a quanto previsto dal TITOLO VII.

In caso di interventi ai sensi del presente articolo e ad esclusione del caso di trasferimento di cui all'art. 18bis delle Nda del PAI o simili, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.

CAPO II ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro la fascia di rispetto delimitata con i criteri stabiliti agli articoli 8 e 9.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'articolo 20 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più degli interventi vietati dal CAPO I TITOLO IV.

Articolo 18. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO V, nella fascia di rispetto è applicato l'articolo 11, con le seguenti specificazioni o conferme dei divieti:

- a. Nuove opere di urbanizzazione primaria ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore. Riguardo a tale divieto è prevista la seguente eccezione:
 1. In assenza di occupazione di aree demaniali, deroga è ammessa per la realizzazione di percorsi ciclopeditoni e naturalistici che non alterino i valori naturali esistenti, favoriscano la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportino restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua;
 2. Quanto previsto dall'articolo 14.
- b. Qualsiasi tipo di nuova recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua, indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore;
- c. Cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- d. Modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'articolo 21. Si intende incluso nel divieto, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua, anche il movimento del terreno (bonifica del terreno, coltivazioni professionali, ecc.);
- e. Coltivazione, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua, di alberi, arbusti o siepi e di qualsiasi altra essenza non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua. È comunque ammessa la piantagione di alberi e arbusti nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al TITOLO V;
- f. Qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- g. Alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza d'uso dei manufatti attinenti gli argini, i loro accessori, le opere di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti al TITOLO V;

- h. Smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti.

Articolo 19. Interventi, opere, atti e fatti regolamentati in relazione a quanto consentito dal CAPO I TITOLO IV

Il presente articolo disciplina, entro la fascia di rispetto, tutti gli interventi, le opere, gli atti e i fatti necessari per dare giusto compimento a quanto consentito al CAPO I, TITOLO IV, secondo le modalità dallo stesso stabilite o per dare corso ai divieti in esso previsti.

Pertanto nella fascia di rispetto:

- a. Sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'articolo 12 (tombinature);
- b. Sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'articolo 13 (attraversamenti); sono estesi alla fascia di rispetto i divieti riportati al punto b) dello stesso articolo 13.
- c. Sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'articolo 14 (opere ed infrastrutture longitudinali), dell'articolo 15 (opere di scarico) e dell'articolo 16 (regolazione e/o derivazione delle acque superficiali);
- d. Sono estesi alla fascia di rispetto, secondo le medesime modalità stabilite dall'articolo 17, i divieti che riguardano la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica. Nel caso di effettuazione degli interventi ammessi dall'articolo 17, in luogo dell'autorizzazione o concessione è previsto il rilascio di nulla osta o, se ne ricorrono i presupposti, della concessione.

TITOLO V INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA

Articolo 20. Interventi ammissibili in casi particolari

Sono ammessi, quando il caso, con semplice preventiva comunicazione scritta all'Autorità idraulica competente i seguenti atti, fatti od opere che ricadono anche parzialmente entro l'alveo, sulle sponde o nella fascia di rispetto:

1. Attività che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza delle opere idrauliche;
2. Atti, fatti od opere che l'Autorità Idraulica dovesse disporre al fine di migliorare od adeguare le opere autorizzate od in corso di riconoscimento o sanatoria, ad esclusione degli interventi assimilabili a nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica;
3. Interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, linee elettriche e telefoniche, ecc.) e delle eventuali strutture rese pericolanti a seguito o durante eventi di piena e che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico. Si applicano comunque i divieti previsti al punto b) dell'articolo 13.

Gli interventi effettuati ai sensi del presente articolo sono in deroga alle procedure autorizzative di competenza comunale vista la finalità di tutela della pubblica incolumità e l'indifferibilità degli stessi, ferma restando comunque l'obbligatoria trasmissione all'Autorità Idraulica dei dettagli tecnico/progettuali di quanto attuato. L'Autorità Idraulica si riserva la possibilità di imporre successivi interventi correttivi.

Articolo 21. Interventi di rimozione e taglio della vegetazione

L'attività estrattiva entro le aree del demanio fluviale e lacuale è vietata ai sensi dell'art. 37 della LR 14/1998; tale divieto viene esteso a tutti i corsi d'acqua e relative sponde, oltre che a tutte le fasce di rispetto, indipendentemente dalla condizione giuridica dei terreni.

Il divieto non si applica agli interventi di rimozione di materiali presenti in alveo e/o nelle fasce di rispetto, sia essi sciolti o litoidi, quando finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica

del corso d'acqua o sua rinaturalizzazione, intendendosi con ciò anche la fruizione ai sensi dell'art. 17 della LR 4/2016.

Nei casi ammessi, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, per la rimozione dei materiali presenti in alveo e nelle fasce di rispetto si potrà fare riferimento alla *“Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po”* del PAI per tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico.

L'estrazione di materiali è quindi consentita nei seguenti casi:

- a. Conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- b. Mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;
- c. Interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- d. Interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;
- e. Come stabilito dal DPCM 24 maggio 2001, asportazione manuale di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui.

Nell'atto di assenso dovranno essere indicate le modalità per l'eventuale deposito temporaneo in loco dei materiali movimentati, se richiesto dal progetto, al fine di limitare il pericolo in caso di evento di piena.

È sempre ammesso, con semplice nulla osta, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie invadenti nei boschi (sono considerate “specie invadenti” le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi).

L'asportazione di tronchi, alberi od arbusti morti, anche trasportati dalla corrente è libera. Il taglio della vegetazione, la rimozione di ingombri e/o di rifiuti ostacolanti il deflusso delle acque in caso di piena, non è soggetto ad alcun provvedimento autorizzativo, ma va eseguito su disposizione Sindacale o dell'apparato tecnico del Comune.

Articolo 22. Opere di protezione e difesa

Le opere di protezione e difesa, previa autorizzazione o concessione o nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovranno essere realizzate solo quando effettivamente necessarie e, comunque, non potranno:

- Ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- Ridurre la sezione di deflusso esistente;
- Deviare la corrente verso la sponda opposta;
- Prevedere l'impermeabilizzazione dell'alveo.

In ogni caso la realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà garantire la possibilità di accesso all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione eventualmente necessarie e consentire, comunque, le attività di polizia idraulica di sorveglianza in asciutto.

La realizzazione di muri spondali verticali o difese radenti aventi elevata pendenza (maggiore di 45°) è vietata ad esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità. Ulteriore deroga a tale divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 866/1971.

La realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà coniugare la necessità di tutela della pubblica incolumità e protezione delle colture agricole, abitati o manufatti con l'ecosistema fluviale. La realizzazione dovrà essere inoltre coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo.

TITOLO VI SCARICHI

Articolo 23. Criterio generale

Ai sensi del D.Lgs 152/2006, gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia relativamente alla qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale. Sono esclusi da questo principio generale gli scarichi di acque meteoriche, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3 del RR 4/2006.

Al Comune compete l'autorizzazione degli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore, nonché della compatibilità del manufatto di scarico con la dinamica del corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore.

La disciplina degli scarichi è regolata tra l'altro dalla DGR 31 luglio 2017 n. X/6990 e dal RR 29 marzo 2019 n. 6.

Con DGR n. 7372 del 20 novembre 2017 è stato approvato il Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (RR n. 7 del 23 novembre 2017) così come modificato dal RR n. 8 del 19 aprile 2019.

Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle presenti norme e con le limitazioni previste dal presente titolo (compatibilità idraulica con il corso d'acqua), gli scarichi sono sempre ammessi.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, in quanto unico soggetto al corrente delle effettive caratteristiche tecniche dello stesso. Ove più entità utilizzino lo stesso manufatto di scarico, deve essere costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività/fondi dei consorziati. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione.

Nel caso di scarichi soggetti ad autorizzazione provinciale prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione provinciale può essere attuata solo se lo scarico è idraulicamente compatibile con il regime del corso d'acqua. All'autorizzazione comunale si attribuisce medesima durata a quella del provvedimento previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a. Che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua scaricata;
- b. Non siano modificate le opere relative al manufatto di scarico;
- c. Non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d. Sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione secondo i canoni che saranno allora vigenti o, comunque, quanto previsto dall'apposito Disciplina;
- e. Permanga in capo al richiedente l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/2006, a seguito di rinnovo di quest'ultima.

Articolo 24. Scarichi sul suolo

Al fine di preservare la qualità dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di acque meteoriche di dilavamento o acque oggetto di trattamento appropriato entro le aree incluse nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore.

Articolo 25. Controllo delle autorizzazioni

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di controlli da parte della Provincia sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli

scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

Come stabilito dal RD 523/1904 ed in analogia dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006, il soggetto incaricato del controllo da parte del Comune è autorizzato ad eseguire le ispezioni necessarie all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico ed al termine dello stesso.

Articolo 26. Scarichi non soggetti ad autorizzazione

Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune (anche integrata entro la richiesta del Permesso a costruire o altro atto assimilabile) gli scarichi provvisori della durata non superiore a 90 giorni e correlati a:

- a. Smaltimento di acque per l'aggettamento di scavi connessi ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova costruzione, purché tali scavi non siano eseguiti con tecniche che comportino una compromissione della qualità delle acque (trivellazioni con fanghi/consolidanti, infilaggi con resine, ecc.) e che lo smaltimento sia sospeso durante eventi di crisi idraulica del corpo ricettore;
- b. Smaltimento di acque durante eventi meteorici intensi ed in conseguenza di allagamenti, straripamenti od esondazioni;
- c. Convogliamento ad un corso d'acqua di sorgenti, risorgive, o comunque di acque di falda senza che siano state oggetto di utilizzo, anche indiretto.

A tali scarichi non si applicano i canoni.

Articolo 27. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con condizioni di esercizio diverse da quelle preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Deve essere effettuata una comunicazione scritta al Comune anche nel caso di modifica del titolare dell'autorizzazione allo scarico, anche al fine di adeguare i provvedimenti per la riscossione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

Articolo 28. Calcolo delle portate convogliate allo scarico

Ad esclusione dei casi riportati in articolo 26, all'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la determinazione della quantità complessiva di acqua smaltita attraverso le seguenti modalità:

- a. Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e di picco. Le portate smaltite dal manufatto di scarico devono essere determinate in riferimento all'Appendice F del PTUA;
- b. Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l'effettivo carico insediativo e calcolate successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 200 litri/giorno per abitante equivalente;
- c. Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono essere determinate sia la portata media annua, sulla base delle precipitazioni medie annue del territorio, sia la portata di picco (pioggia critica) per eventi piovosi molto intensi. Si rimanda alla metodologia stabilita dal RR 19 aprile 2019 n. 8 (modifica al regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica) per quanto riguarda la determinazione delle portate di scarico.

Articolo 29. Verifica di compatibilità dello scarico con il corso d'acqua

Ad esclusione dei casi riportati in articolo 26, all'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la verifica di compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del corso d'acqua.

Inoltre, nel caso che la portata addotta attraverso il manufatto di scarico, determinata con le procedure stabilite dall'articolo 28, sia superiore al dieci per cento della portata del corso d'acqua in caso di piena (determinata per una piena con tempo di ritorno di 100 anni) deve anche essere verificata l'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta.

Articolo 30. Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Per la determinazione della portata di massima piena (Q_{100}) dei corpi ricettori sarà necessario fare riferimento al Database S.I.B.C.A. della Regione Lombardia e, per i bacini non classificati, agli usuali metodi di determinazione della portata massima secondo la *Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*, del PAI.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d'acqua in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni e la portata massima defluibile (Q_{max}) riferita alla sezione più sfavorevole presente a valle dello scarico in esame (per almeno 20 m a valle del punto di scarico o per tutto il corso d'acqua a valle del punto di immissione, qualora la portata massima scaricabile risulti maggiore del 10% rispetto alla portata di piena prevista eventualmente aumentata/ridotta da importanti immissioni/derivazioni poste a monte), si potrà considerare come portata limite di uno scarico (Q_{lim}) quella portata che sommata alla portata di massima piena del corso d'acqua ed aumentata del 20% risulti uguale alla portata massima defluibile.

Nella determinazione dei limiti di accettabilità, per la determinazione della portata di massima piena del corso d'acqua sarà necessario verificare a monte del nuovo punto di immissione (indicativamente 100 m lungo il ricettore) l'eventuale presenza di scarichi rilevanti rispetto alle capacità idrauliche del ricettore e provenienti dall'esterno del bacino idrografico considerato. Tali eventuali scarichi dovranno essere computati nel calcolo della portata di massima piena. I limiti di accettabilità delle portate di scarico possono essere anche vincolati dalla presenza a valle del nuovo punto di immissione di situazioni critiche da un punto di vista idraulico. Sarà quindi necessario verificare la presenza di tali situazioni e, nel caso, definire il limite di accettabilità in modo da non aggravare la situazione presente.

Nel caso la capacità di smaltimento del corso d'acqua ricettore in periodo di piena non risultasse sufficiente per la portata di scarico da recapitare, occorrerà prevedere l'adozione di opportune vasche volano atte a ridurre l'apporto ai limiti compatibili.

TITOLO VII DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA

La diversione, l'apertura o la chiusura di un corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore produce un formale e sostanziale automatico adeguamento sull'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica di cui al TITOLO III, mentre non produce alcuna modifica alle presenti norme.

Articolo 31. Diversione di un corso d'acqua

Per il rilascio dell'autorizzazione alla diversione di un corso d'acqua è necessario produrre uno studio idraulico ed idrogeologico a supporto del progetto, che definisca in dettaglio le modalità di esecuzione dell'intervento.

In particolare sarà necessario:

- a. Valutare tutte le possibili soluzioni che non comportino la necessità di tale intervento;
- b. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, dimostrare che la diversione non è idraulicamente di pregiudizio verso terzi sulla base di elementi di natura tecnica inconfutabili;
- c. Certificare il corretto dimensionamento idraulico dell'intervento;
- d. Dimostrare che non derivi un incremento dei costi di manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione;
- e. Dimostrare che l'opera non sia di pregiudizio per la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali e delle relative pertinenze nei tratti a monte e a valle.

Il sedime dell'alveo del nuovo tracciato dovrà essere in ogni caso inserito nel demanio fluviale.

Nel caso i fini della diversione siano di interesse privato è necessario, inoltre, ottenere l'accettazione scritta della servitù derivante dalla diversione stessa da parte dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno della fascia di rispetto del nuovo corso.

Articolo 32. Chiusura di un corso d'acqua

È vietata la chiusura di qualsiasi corso d'acqua con accertata funzionalità idraulica.

Per i corsi d'acqua che, per cause naturali o per modifiche del regime idrico a seguito di interventi di sistemazione idraulica autorizzati, divenissero privi di funzionalità idraulica, l'abbandono è consentito solo a seguito di pronuncia dell'Autorità Idraulica competente.

In caso di presenza di sedime appartenente al demanio fluviale, l'abbandono può essere effettuato solo a seguito di apposito atto di sdemanializzazione.

Articolo 33. Apertura di un corso d'acqua

La formazione di nuovi corsi d'acqua è ammessa con autorizzazione da parte del Comune e fatto salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente.

Essa deve avvenire senza pregiudizio nei confronti di altri corsi d'acqua, o dell'efficienza di opere di derivazione delle acque superficiali e sotterranee preesistenti, prevedendo l'impiego di materiali di durata elevata e con idonee caratteristiche per il reinserimento ambientale delle opere o per la formazione di nuovi ambienti perifluviali.

TITOLO VIII SDEMANIALIZZAZIONE

Articolo 34. Ammissibilità e verifiche

La procedura per la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio fluviale sono disciplinate dall'accordo tra l'Agenzia del Demanio e Regione Lombardia e operativamente, dal Decreto 15946/2017 con il quale si sono definite le procedure per la sdemanializzazione ed eventuale successiva alienazione dei beni del demanio fluviale.

Al fine di procedere all'istanza di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio fluviale, si deve verificare preliminarmente:

- a. che le aree iscritte alla partita catastale “particelle esenti da estimo” per la presenza di acqua siano effettivamente sottoposte al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile come conseguenza della loro appartenenza al demanio fluviale ai sensi dell'Art. 822 del Codice Civile;
- b. che non siano aree del demanio fluviale di “nuova formazione”, intendendosi con ciò quelle aree invase dalle acque di piena ordinaria (cioè assoggettate al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile) successivamente all'entrata in vigore della Legge 37/1994;
- c. che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano tali per modifiche del regime del corso d'acqua (regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica) non autorizzate. In caso di modifiche non autorizzate del regime del corso d'acqua, è consentita la sdemanializzazione solo a seguito di eventuale esito positivo della procedura di sanatoria o di riconoscimento della modifica;
- d. che le aree potenzialmente sdemanializzabili siano poste a quota superiore a quella di piena ordinaria del fiume (non considerando i contributi dati dell'eventuale regolazione del corso d'acqua);
- e. che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano ritenute dal Comune necessarie per:
 1. il mantenimento del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 2. la manutenzione del corso d'acqua;
 3. la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali del corso d'acqua e delle relative pertinenze;

- f. che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano oggetto di usi civici od altri elementi di pubblico e/o generale interesse.

Il Comune deve attestare, anche sulla base di documentazione prodotta dal richiedente, la sussistenza di quanto riportato nel presente articolo e trasmettere il proprio parere all'Agenzia del Demanio ed all'UTR. A seguito di ciò, l'UTR provvede ad emettere il decreto di sdemanializzazione su istanza del richiedente nel rispetto delle norme riportate al primo comma del presente articolo.

Con il decreto di sdemanializzazione, l'area entra a far parte del patrimonio disponibile dello Stato e pertanto, nei modi stabiliti dalla legge, si può anche provvedere alla cessione della stessa.

Articolo 35. Sdemanializzazione tacita

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio fluviale a decorrere dalla data di validità della Legge 37/1994.

Parziale esclusione a ciò è prevista dall'Art. 941 del Codice Civile e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 33, punti a), d), e) ed f) delle presenti norme (impercettibili depositi incrementativi del fondo confinante all'alveo, indenni da soluzioni di continuità).

Tale parziale esclusione non è applicabile nel caso di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati.

Per i terreni che, all'entrata in vigore Legge 37/1994, avessero già raggiunto/superato la quota di piena ordinaria e si fossero consolidati e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 33, punti a), e) ed f) delle presenti norme, può essere richiesta la sdemanializzazione tacita nei casi stabiliti dagli articoli 941, 942 e 946 del Codice Civile secondo la loro versione pregressa con esclusione, però, del caso in cui le acque abbandonino i terreni come conseguenza di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati. La pronuncia finale di sdemanializzazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel caso che le aree abbiano raggiunto/superato la quota di piena ordinaria da almeno un ventennio, senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia provveduto a riconoscere il diritto di accessione del proprietario rivierasco.

TITOLO IX RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA: DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE

Il presente titolo disciplina le modalità per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica per opere, atti o fatti che coinvolgono aree vincolate per la presenza di elementi ascritti al reticolo idrico minore.

La concessione, l'autorizzazione od il nulla osta di natura idraulica, considerati i prevalenti motivi di interesse generale e di tutela della pubblica incolumità, devono essere preventivi o contemporanei rispetto alle autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

I dimensionamenti esplicitamente previsti con la concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, al fine del mantenimento o miglioramento dell'efficienza idraulica dell'opera e della tutela della pubblica incolumità, prevalgono sugli aspetti di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

Articolo 36. Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine

Per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica nelle aree del reticolo idrico minore con ruolo di confine:

- a. il richiedente dovrà presentare ai comuni interessati la medesima istanza, nei casi e con i contenuti ed elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente di cui all'Articolo 46;
- b. entro i termini stabiliti dalla convenzione, dovrà essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni.

La medesima procedura, con esclusione delle opere di scarico, dovrà essere adottata anche nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola delle sponde del corso d'acqua. Nel caso di assenza della convenzione (tranne nei casi esplicitamente previsti dall'Articolo 46), il richiedente è tenuto a presentare medesima istanza ai due comuni con i contenuti previsti dal presente titolo solo nel caso di opere di attraversamento.

Articolo 37. Documentazione da produrre per istanze relative a quanto disciplinato dal presente regolamento

Ogni istanza relativa a quanto disciplinato dal presente regolamento dovrà essere corredata da un progetto contenente adeguata documentazione firmata e timbrata da tecnico abilitato, in particolare:

- relazione tecnica descrittiva illustrante lo stato di fatto, il progetto, l'assetto geologico e idrogeologico dei luoghi, la verifica idraulica di compatibilità per un tempo di ritorno di almeno 100 anni, area del bacino sotteso;
- corografia con l'ubicazione dell'intervento sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 o 1:5.000;
- corografia con l'ubicazione dell'intervento Data Base Topografico comunale alla scala 1:2.000 o 1:1.000;
- corografia con l'ubicazione dell'intervento sulla mappa catastale;
- rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100 o 1:200);
- planimetria di progetto a scala idonea (indicativamente 1:100 o 1:200);
- sezioni stato di fatto e di progetto a scala idonea (indicativamente 1:100 o 1:200);
- profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50);
- particolari costruttivi delle opere realizzate;
- documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi.

Articolo 38. Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso

Ove non esplicitamente vietato dalle presenti norme, è consentito il rinnovo di autorizzazione (quando il richiedente ha ottenuto una limitazione della validità temporale della stessa) o concessione e l'attivazione di subconcessione o subingresso. Ai fini dell'ottenimento del rinnovo o dell'attivazione, entro 90 giorni antecedenti la scadenza o la data di attivazione, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a. istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune;
- b. copia dell'autorizzazione o concessione originaria;

- c. estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d. documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area e lo stato di conservazione delle eventuali opere;
- e. eventuali integrazioni documentali necessarie alla luce di nuove disposizioni regolamentari che dovessero intervenire e, comunque, quella documentazione integrativa necessaria sia per una più chiara localizzazione dell'occupazione sia per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- f. può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento, nei casi non sia presente o non risponda ai criteri stabiliti dalle presenti norme, la documentazione che attesti la compatibilità idraulica delle opere, atti e fatti.

Il Responsabile del Procedimento può effettuare sopralluoghi al fine di valutare meglio lo stato di fatto e/o per stabilire o definire eventuali interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera che potranno essere attuati anche ai sensi del punto 2 dell'Articolo 20, oltre che definire eventuali obblighi del subconcessionario o subentrante.

Nel caso siano stabiliti o definiti interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera ma che ne modifichino sostanzialmente le caratteristiche, il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione progettuale ed a produrre, se il caso, quanto previsto al punto f) del presente Articolo.

Il rilascio od il rinnovo o subentro è vincolato all'osservanza delle condizioni riportate all'Articolo 39.

Articolo 39. Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi

Il nulla osta, l'autorizzazione, la concessione o il rinnovo delle stesse è rilasciata subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza, da parte del richiedente, di una serie di condizioni riportate nell'atto di assenso e, quando previsto, nel Disciplinare (in caso di concessione od autorizzazione).

Gli elementi da riportare nell'atto di assenso o nel Disciplinare sono:

- a. dati anagrafici completi del richiedente e l'esatta collocazione catastale delle aree oggetto dell'istanza ed il loro status giuridico;

- b. la descrizione dello stato di fatto delle aree oggetto dell'istanza, la descrizione degli atti, fatti od opere assentite e le eventuali prescrizioni tecniche imprescindibili al fine della tutela della pubblica incolumità e per rendere l'opera compatibile con la condizione di pericolosità diagnosticata nel corso dell'istruttoria;
- c. sia stabilita una durata dell'atto di assenso, o da specifiche previsioni contenute nelle presenti norme.

Gli obblighi a cui il richiedente deve ottemperare sono:

- d. effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle opere e pulizia delle stesse, con cadenza periodica nonché ogniqualevolta se ne presenti la necessità od il Comune ritenesse opportuno ordinare, al fine di garantire l'ottimale officiosità idraulica ed il decoro dell'ambiente fluviale;
- e. eseguire tutte le modifiche delle opere, anche a seguito del rilascio dell'atto di assenso, che il Comune dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque;
- f. la facoltà del Comune di revocare, revocare parzialmente, modificare od imporre altre condizioni nell'atto di assenso (come disciplinato dall'Articolo 40);
- g. versamento del canone annuale, nei casi previsti, determinato sulla base dell'allegato F della DGR 7581/2017, e soggetto ad aggiornamento in base all'andamento del costo della vita determinato dall'ISTAT. Il canone a favore del Comune decorre dal 25 febbraio 2002 secondo importi e rivalutazioni stabiliti dalla normativa susseguita nel tempo. Nei casi disciplinati dall'Articolo 44, il richiedente è tenuto al pagamento degli arretrati a decorrere dal 25 febbraio 2002 o, se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera e comunque salvo termine prescrizioneale di 5 anni;
- h. presentazione, quando previsto e nel rispetto della LR 26/2001, a favore del Comune di una cauzione infruttifera a garanzia del pagamento del canone, di importo pari a due annualità di canone. Tale cauzione viene prestata per garantire il Comune in caso di:
 - 1. mancato o parziale ripristino dei luoghi a seguito, indipendentemente dal motivo ciò dipenda, di estinzione dell'atto di assenso;
 - 2. rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del richiedente;
 - 3. possibilità di eseguire quei lavori che dovessero rendersi necessari per avere il richiedente contravvenuto ai propri obblighi.

La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria od assicurativa. Deve però essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previsto dal c. 2 dell'art. 1944 del Codice Civile. L'obbligo della cauzione non è previsto per il nulla osta;

- i. se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto, di rimuovere le opere autorizzate o concesse al termine di validità dell'atto di assenso, indipendentemente dalla causa di estinzione dello stesso, ed a ripristinare le aree allo stato originario o comunque con caratteristiche confacenti all'ambiente fluviale;
- j. mantenere l'accessibilità alle opere e di consentire agli addetti con funzioni di polizia idraulica l'accesso alle aree, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dal giorno o dall'ora al fine dell'espletamento delle attività di sorveglianza e tutela della pubblica incolumità delegate al Comune;
- k. pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Comune;
- l. impegno, senza pregiudizio dei diritti di terzi, a tenere indenne da ogni responsabilità in capo al Comune per eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti da quanto previsto dall'atto di assenso e dal suo esercizio;
- m. sottoscrizione del Disciplinare (nel caso di concessione od autorizzazione) redatto sulla base del modello allegato alla DGR 7581/2017, e contenente le ulteriori precisazioni/prescrizioni/obblighi precedentemente riportati o che il Responsabile del Procedimento ritenesse opportuno aggiungervi.

Articolo 40. Cause che comportano la decadenza della concessione od autorizzazione

Le cause che operano l'estinzione automatica del titolo in forza di un fatto giuridico in senso stretto sono le seguenti:

- a) la morte, qualora gli eredi non abbiano chiesto il subentro entro 180 giorni (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- b) la perdita della capacità giuridica per fallimento o interdizione (applicabile a concessione; ad autorizzazione solo nel caso non sia richiesto il subentro);

- c) il venire meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'Amministrazione, ovvero per cause naturali (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- d) la scadenza del termine, qualora non vi sia stata istanza di rinnovo (applicabile a concessione; ad autorizzazione sono nel caso sia prevista la scadenza).

Le cause che comportano la decadenza dell'atto ed al tempo stesso la sua risoluzione, a seguito di un atto del concessionario e di una pronuncia dichiarativa del Comune, sono:

- a) la modificazione del soggetto Concessionario senza preventivo parere del Comune di cui al punto 2, Titolo II, all. E della DGR 7581/2017;
- b) la mancata realizzazione delle opere prescritte nell'atto di assenso o il mancato inizio della gestione nei termini assegnati, quando previsti (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- c) il non uso continuato durante il periodo apposito disposto nell'atto (applicabile alla concessione);
- d) il cattivo uso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- e) il mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stato rilasciato l'atto di assenso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- f) l'omesso pagamento del canone (quando previsto) nel numero di almeno 2 (due) rate (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- g) l'inadempienza degli obblighi derivanti dall'atto di assenso o imposti da leggi e regolamenti (applicabile a concessione ed autorizzazione).

Il provvedimento di decadenza è esplicitamente dichiarato dal Responsabile del Procedimento. In caso di decadenza non è previsto alcun tipo di rimborso sia per gli interventi/opere eseguiti, sia per le spese sostenute.

Le cause che comportano la revoca, a seguito di una pronuncia dichiarativa del Comune e basati su elementi discrezionali, sono correlati a specifici motivi di tutela della pubblica incolumità, per tutela di più vasti interessi pubblici o per altre ragioni di pubblico interesse. Le stesse ragioni si applicano anche ai casi di modifica delle opere od imposizione di altre o diverse condizioni per l'esercizio dell'atto di assenso. La revoca è applicabile a concessione ed autorizzazione.

Con la revoca parziale, si concede la possibilità di continuare il rapporto con un'adeguata riduzione del canone e degli eventuali ulteriori obblighi, quando questo è previsto, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di area, pertinenza o funzionalità revocata.

Il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda risulti incompatibile con una precedentemente rilasciata per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse.

La revoca è dichiarata dal responsabile del Procedimento; non dà diritto ad alcun indennizzo, salve le previsioni di legge per gli eventuali miglioramenti ambientali costituiti.

La rinuncia da parte del titolare dell'atto di assenso, deve essere espressa e prevedere un atto indirizzato al Comune. La rinuncia è applicabile a concessione ed autorizzazione. Il rinunciatario è tenuto ad osservare gli obblighi previsti nell'atto di assenso in caso di estinzione dello stesso, compreso eseguire tutti gli interventi necessari per ripristino delle aree (se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto a seguito della rinuncia), nonché a pagare l'intera annualità del canone (quando previsto) relativo all'anno nel quale avviene la cessazione.

Articolo 41. Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione

Per le istanze di concessione di particolare importanza per entità o per scopo, ma che non coinvolgono opere, atti o fatti non altrimenti localizzabili, sulla base di preventive ed autonome considerazioni del Responsabile del Procedimento, può essere disposta la pubblicazione della domanda mediante affissione all'Albo del Comune. La pubblicazione deve contenere una breve descrizione di quanto presente nell'istanza di concessione, nonché altre notizie atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione, l'indicazione del giorno d'inizio e di fine della pubblicazione, e l'invito a coloro che vi abbiano interesse a presentare per iscritto al Comune, entro un termine indicato, eventuali opposizioni e reclami, nonché eventuali domande concorrenti.

La durata della pubblicazione è di 15 giorni e di almeno pari durata è il periodo successivo utile per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni. Eventuali opposizioni/domande concorrenti seguiranno le stesse previsioni di pubblicazione.

Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area del demanio fluviale è scelta, a cura del Responsabile del Procedimento e con l'eventuale collaborazione di apposita commissione comunale, l'istanza che offra maggiori garanzie in ordine all'uso economico richiesto e all'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene.

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente deve essere espletata l'istruttoria ed eseguita la pubblicazione; il tutto procedendo al vaglio delle qualità del soggetto richiedente, dello stato del bene e degli interessi di ordine generale sullo stesso insistente.

TITOLO X NORME SPECIALI E TRANSITORIE

Articolo 42. Permesso a costruire per manufatti afferenti il reticolo idrico

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, i manufatti di attraversamento, difesa, regimazione, regolazione, derivazione e scarico o, comunque, opere di natura idraulica, possono essere autorizzati sotto il profilo urbanistico – edilizio indipendentemente dalle previsioni del PGT e dello studio geologico. Tali manufatti dovranno però essere realizzati, subordinatamente all'ottimale efficienza ed efficacia idraulica, nel rispetto delle caratteristiche paesistico – ambientali dell'ambiente fluviale adottando, per quanto possibile, le tecniche di intervento riportate al TITOLO IV.

Considerato che il Comune è l'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio, a discrezione del Responsabile del Procedimento e per alcune “opere minori”, tale titolo abilitativo può essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica, quando quest'ultimo aspetto assume natura prevalente.

Al fine del conglobamento all'interno dell'atto autorizzativo di natura idraulica del titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia, nell'istanza deve essere esplicitata tale richiesta e deve essere allegata adeguata documentazione progettuale a firma di un professionista abilitato per quest'ultimo aspetto.

Le “opere minori” per le quali il provvedimento di natura idraulica assume natura prevalente, sono le seguenti:

- opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (argini, briglie, pennelli, ecc.) quando realizzati da proprietari, o possessori a qualsiasi titolo, finitimi del corso d'acqua;

- opere di attraversamento in subalveo (servizi a rete, sifoni, ecc.), con esclusione della viabilità carrabile o ciclopeditone, ed in alveo (guadi, selciati, ecc.);
- opere per lo scarico nei corsi d'acqua con la connessa rete di collettamento e delle eventuali opere collaterali, incluse quelle per la laminazione delle portate;
- opere per la derivazione di acque superficiali, quando destinate a scopi domestici;
- opere di regolazione od utilizzo irriguo/colatura dei corsi d'acqua quando queste non sporgono, con le strutture fisse, oltre un metro e mezzo dal livello di piena ordinaria;
- qualsiasi utilizzo, incluso lo sfalcio erba od il taglio piante, di aree dei corsi d'acqua o fasce di rispetto che non comporti opere o modifiche permanenti dello stato dei luoghi;
- piantumazioni, a scopo di difesa idraulica, od interventi localizzati di ricostituzione degli equilibri dell'ecosistema dei corsi d'acqua alterati dall'azione antropica;
- interventi di rimozione di materiali in alveo e sulle sponde, nei casi previsti dall'Articolo 21 o relativi a modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei) correlati ad interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua;
- occupazione di breve durata per attività varie (per esempio manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.);
- diversione dei corsi d'acqua.

Nei casi non esplicitamente riconducibili a quanto sopra, il titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia per la realizzazione delle opere non potrà essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica ma dovrà essere conseguito con separato iter amministrativo, oppure conseguito attraverso la conferenza dei servizi prevista dall'Art. 14 della L. 241/1990.

Permane comunque la necessità, per le aree vincolate, del conseguimento di specifiche autorizzazioni di natura paesistico – ambientale od autorizzazioni di enti superiori, quando dovute.

Articolo 43. Rilascio postumo degli atti autorizzativi (sanatoria)

Ferme restando le sanzioni civili e penali previste dal RD 523/1904, è ammessa la possibilità del rilascio postumo della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, a carattere sanante di regime (non eccezionale e temporaneo), anche ad integrazione di titoli abilitativi insufficienti senza prevedersi la necessità di rinnovare gli stessi (ad esclusione di quelle parti che

si rendessero necessarie al fine di consentire l'adeguamento delle opere per la tutela della pubblica incolumità e di pubblici interessi coinvolti).

Le valutazioni tecnico – amministrative sugli aspetti di natura idraulica che devono essere effettuate con la procedura in sanatoria, sono le medesime del rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo di cui al TITOLO IX.

La sanatoria dal punto di vista idraulico, oltre alle specifiche verifiche previste per gli atti, opere o fatti assentibili, deve prevedere l'accertamento della natura *“solo formale e non sostanziale dell'abuso”*, dell'inesistenza di danno e della mancanza della antigiuridicità sostanziale del fatto (accertamento di conformità).

L'accertamento di conformità deve verificare che, nel momento in cui gli atti, opere o fatti siano stati compiuti, o nel momento della domanda di sanatoria, gli stessi atti, opere o fatti potessero essere o possano essere assentiti attraverso un atto di concessione/autorizzazione o nulla osta.

In considerazione della rilevanza della sanatoria sulla sfera degli interessi pubblici coinvolti e della necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità, l'eventuale assenso in sanatoria può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico – costruttivi modificativi delle eventuali opere già realizzate e/o di misure e cautele che il soggetto è tenuto ad adottare, pena il diniego della sanatoria e l'obbligo ripristino dei luoghi.

L'eventuale assenso in sanatoria di natura idraulica non congloba o coincide con l'eventuale assenso sotto altri profili giuridici (paesistico – ambientale, urbanistico – edilizio, ecc.).

Fatto salvo l'accertamento di natura solo formale e non sostanziale dell'abuso conseguito mediante atto sottoscritto dal richiedente, la procedura di sanatoria segue il medesimo iter previsto per il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo e disciplinate al TITOLO IX ed all'accettazione di quanto previsto dall'Articolo 39.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque sanata ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica anche attraverso apposita garanzia assicurativa (a discrezione del Responsabile del Procedimento) in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali (entro al massimo di cinque anni).

Articolo 44. Riconoscimento delle opere esistenti e legittime

Lungo i corsi d'acqua ora facenti parte del reticolo idrico minore ma non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al RD 1775/1933, le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del DPR 238/1999 sono considerate legittime sotto il profilo di natura idraulico. Negli altri casi, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 2248/1865, tutte le opere realizzate lungo corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui alla Legge 26446/1884, come ripresa dal RD 1775/1933, devono essere dotate di apposito atto di assenso della pubblica autorità, acquisito anche attraverso quanto previsto dall'Articolo 43.

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e nel contempo salvaguardare sia i pubblici interessi coinvolti sia la tutela della pubblica incolumità attraverso azioni di controllo e verifica, le opere realizzate anche in ossequio alla legislazione previgente ed esistenti lungo i corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, dovranno essere dotate di apposito atto di riconoscimento e verifica di non pregiudizio della pubblica incolumità.

Il riconoscimento delle opere presenti lungo il corso d'acqua e, anche solo parzialmente, entro le fasce di rispetto, comporta da parte del Comune il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta idraulico.

La procedura per il riconoscimento delle opere esistenti, la cui durata del procedimento non può essere superiore a 60 giorni, comporta:

- a) la redazione di un'apposita istanza da parte del proprietario o possessore a qualsiasi titolo dell'opera o dell'occupazione, anche a seguito di un censimento;
- b) l'esecuzione di un sopralluogo congiunto tra proprietario o possessore dell'opera ed UTC o suo delegato, al fine di verificare lo stato di conservazione, evidenziare se sulla base delle osservazioni in loco vi siano elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, individuare eventuali necessità di adeguamento;
- c) la sottoscrizione, da parte del proprietario o possessore, di apposito Disciplinare, nel quale sono riportati gli obblighi delle parti (la sottoscrizione del Disciplinare non è dovuta nel caso di nulla osta) e comunque l'accettazione degli obblighi previsti dall'Articolo 39;
- d) il pagamento dei canoni eventualmente dovuti a decorrere dal 25 febbraio 2002 o al massimo con una retroattività di 5 anni, quando ne ricorrano i presupposti. Se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera;

e) il versamento delle eventuali garanzie finanziarie stabilite dal Disciplinare;

f) l'emissione del decreto/determina di autorizzazione o concessione o nulla osta.

In relazione a quanto emerso dal sopralluogo di cui al punto b), può essere richiesta al proprietario o possessore idonea documentazione a carattere idrologico – idraulico che individui eventuali elementi di pregiudizio della pubblica incolumità ed eventuali necessità di adeguamento. Tale documentazione tecnica è obbligatoria, ai sensi dell'Art. 19 e dell'Art. 21 delle Nda del PAI, per gli attraversamenti aerei sia in condotta rigida sia viabilistici (di qualsiasi tipo), oltre che per le opere di tombinatura.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque riconosciuta ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali.

Le opere o le occupazioni che non potranno essere oggetto di riconoscimento sono:

- a) le recinzioni, fisse od amovibili, che si sviluppano entro l'alveo tranne quelle che si sviluppano entro il centro edificato o in aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- b) le coltivazioni di alberi ed arbusti e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua o che si sviluppino entro il corso d'acqua;
- c) qualsiasi alterazione morfologica (sterri o riporti) in alveo o sulle sponde che impedisca o renda difficoltoso il deflusso delle acque;
- d) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti che si sviluppano entro l'alveo o sulle sponde e nelle fasce di rispetto di cui al TITOLO IV Capo 2;
- e) i cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione ubicati entro l'alveo o sulle sponde;
- f) le opere per lo smaltimento delle acque sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ubicate entro l'alveo o sulle sponde, fatto salvo quanto ivi previsto;
- g) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone entro l'alveo o sulle sponde.

Per gli edifici esistenti ricadenti entro l'alveo, sulle sponde e nelle fasce di rispetto, si dovrà fare riferimento a quanto già previsto dall'Articolo 17 e correlati.

Il proprietario o possessore a qualsiasi titolo delle opere è tenuto a presentare l'istanza di cui al presente articolo entro un anno dall'approvazione delle presenti norme.

Articolo 45. Revisione delle fasce afferenti al reticolo idrico minore

Variazioni alle presenti norme, nonché dell'ampiezza e tipologia delle fasce, potrà avvenire esclusivamente a seguito del parere vincolante della Regione Lombardia e si attua con le medesime procedure stabilite dalla DGR 7581/2017.

Non si considera revisione delle fasce la riproduzione delle stesse su una cartografia successiva e/o più dettagliata, purché sia mantenuta la tipologia, dimensione ed unitarietà delle fasce di rispetto approvate, nonché variazioni planimetriche legate a spostamenti dell'andamento dei corsi d'acqua e dei relativi vincoli, per cause naturali e/o artificiali. Copia del nuovo elaborato dovrà essere comunque trasmessa alla sede competente della Regione Lombardia.

Articolo 46. Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale, sono stipulate apposite convenzioni con i comuni limitrofi ed approvate in sede di Consiglio Comunale. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO IX, tali convenzioni:

1. disciplinano le procedure amministrative, i tempi massimi per il rilascio od il diniego di concessioni, autorizzazioni o nulla osta, e le modalità di presentazione dei depositi cauzionali;
2. individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta;
3. fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla Regione Lombardia per le opere di attraversamento o comunque collocate lungo i corsi d'acqua;
4. individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i Comuni interessati, anche in avvicendamento) per il rilascio degli atti autorizzativi o per l'indizione dell'eventuale conferenza dei servizi ai sensi degli Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni, ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni o nulla osta.

Nel caso di opere ricadenti su una sola delle sponde, l'Amministrazione competente è individuata, in ogni caso, nel Comune sul quale ricadono le opere.

Articolo 47. Sanzioni

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza al presente regolamento e delle norme contenute nel RD 523/1904, è punita ai sensi degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 dell'Allegato F alla Legge 2248/1865.

Indipendentemente dalla previsione di cui al comma precedente o dalla denuncia dell'autorità giudiziaria, in caso di accertato immediato e grave pregiudizio per la pubblica incolumità, l'ente competente ordina al trasgressore di compiere entro congruo termine, od immediatamente (se richiesto dall'urgenza), quanto necessario per ridurre le cose allo stato primitivo e comunque per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.

In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio, previa diffida all'eventuale proprietario o possessore a qualsiasi titolo. Si procede altresì d'ufficio nei casi di somma urgenza, quando risulti necessario per la tutela della pubblica incolumità e/o nel caso che il trasgressore non sia conosciuto, salvo procedere, anche in un secondo tempo, agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Nel caso di scarichi di acque meteoriche si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 133, c. 1, del d.lgs. 152/2006. Sono comunque salvi, di fatto e di diritto, gli interventi previsti dagli articoli 34 e 35 del DPR 380/2001, e dagli articoli 31, 32 e 33 della Legge 47/1985.

Nei casi di trasgressione dei divieti riportati nel presente regolamento e coincidenti per contenuti e finalità in quanto previsto dal RD 523/1904 e dal RD 1775/1933, fatto salvo che ciò non costituisca più grave reato, si applica anche quanto previsto dall'Art. 219 del RD 1775/1933.

TITOLO XI NORME CONSEGUENTI AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE – PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I.

Il comune di Brezzo di Bedero è interessato, relativamente alla pericolosità e al rischio di alluvioni, da fasce di rispetto derivanti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), così come aggiornato dal recepimento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). In particolare sono presenti:

- Aree allagabili, per diversi scenari di pericolosità, individuate nelle mappe del PGRA:
 - Aree costiere lacuali.

CAPO I AREE ALLAGABILI (PGRA)

Articolo 48. Aree costiere lacuali (ACL)

1. *Entro le aree P3/H, laddove negli strumenti urbanistici non siano già vigenti norme equivalenti, o fino a quando il Comune non proceda con l'aggiornamento della componente geologica del PGT e con il tracciamento dei limiti di allagabilità, a partire dai livelli delle piene di riferimento utilizzati nelle mappe PGRA e secondo le indicazioni fornite in "Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali", è necessario:*
 - *subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota della piena indicati dal PGRA per diversi laghi e per i diversi scenari, così come riportati in Allegato 4. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);*
 - *garantire l'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;*

- vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;
 - nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
 - progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modalità compatibili, senza danni significativi, con la sommersione periodica per più giorni consecutivi, e tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio perilacuale;
 - progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.
2. Entro le aree allagabili per la piena poco frequente ($P2/M$) è lasciata la facoltà al comune di prevedere in tutto o in parte le limitazioni e le prescrizioni previste per le aree $P3/H$.
 3. Nelle aree esondabili per la piena rara ($P1/L$) vigono norme coerenti con quelle previste per la Fascia C nelle NdA del PAI.

TITOLO XII CONSIDERAZIONE FINALI

Il presente documento “Elaborato Normativo” costituisce, con la Relazione Tecnica e gli Elaborati Grafici, parte integrante del DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA del Comune di Brezzo di Bedero.

Il documento Elaborato Normativo, redatto conformemente ai contenuti della D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, costituisce norma di riferimento per la gestione del Reticolo Idrico Minore, con l’indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all’interno delle fasce di rispetto.

Il Documento di Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT; in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.

Gaggiano, agosto 2020

GeoSFerA
Studio Associato di Geologia
Dott. Geol. Ferruccio Tomasi





COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

Via Roma n. 60 – 21010 Brezzo di Bedero (VA)

STUDIO DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7581 DEL 18 dicembre 2017



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA “RELAZIONE TECNICA”

Agosto 2020



Studio Associato di Geologia

Sede legale: via Rossini 18, 21100 Varese

Sede operativa: via F. Turati 31, 20083 Gaggiano (MI)

IL TECNICO

Dott. Geol.

F. Tomasi



SOMMARIO

1.0. PREMESSA	2
2.0. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO	4
3.0. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO	5
2.1. Reticolo Principale	5
3.2. Reticolo Minore	5
3.0. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	7
3.1. Reticolo Idrico Principale	7
3.2. Reticolo Idrico Minore	8
5.0. DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	11
5.1. Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale	15
5.1.1. torrente San Giovanni	15
5.1.2. rio Tagesso	15
5.2. Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore	15
5.3. Fasce di rispetto conseguenti ad altre disposizioni normative	15
6.0. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	16
7.0. CONCLUSIONI	17

1.0. PREMESSA

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 (art. 89) ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico; in particolare sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative “ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua” e “alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative nonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi”; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale (art. 3, comma 108), delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore (art. 3, comma 114).

L'Amministrazione comunale di Brezzo di Bedero, non avendo ancora definito il reticolo idrico di propria competenza, ha quindi dato incarico allo scrivente geoSFerA di redigere uno studio volto all'identificazione del Reticolo Idrico Minore e del relativo Documento di Polizia Idraulica, in attuazione ai criteri ed indirizzi di cui alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 “*Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 art. 13 comma 4)*”.

Il Documento di Polizia Idraulica è costituito da:

➤ **Elaborato Tecnico**, composto da:

- *Relazione tecnica*, in cui sono illustrate le procedure utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua;
- *Cartografia*, in cui è riportato tutto il reticolo idrografico (Principale e Minore) e le relative fasce di rispetto.

- **Elaborato Normativo**, in cui sono indicate le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto.
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, attestante che il Documento di Polizia Idraulica è stato redatto in conformità ai “Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale-allegato D alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581.

Il Documento di Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT; in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.

2.0. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il Comune di Brezzo di Bedero è situato nella parte settentrionale della Provincia di Varese; confina a Nord Est con Germignaga, a Sud Est con Brissago Valtravaglia, a Sud Ovest con Porto Valtravaglia. Il territorio si presenta principalmente montuoso-collinare con quota massima intorno ai 600 m s.l.m. (loc. Case Ferrini) Il settore Sud occidentale è subpianeggiante, con quota di circa 300 m s.l.m., probabilmente costituito da un lembo di piana fluvio-glaciale.




Figura 1 - Inquadramento geografico (la linea blu identifica il confine comunale di Brezzo di Bedero)

3.0. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

2.1. Reticolo Principale

La definizione dei corpi idrici, appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale è stata eseguita dall'Ente Regione, individuando all'interno di ogni territorio provinciale quei corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999 *“Indicazione per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale sui quali esercitare le funzioni di Polizia Idraulica ex R.D. 28 luglio 1904 n. 523 e modalità di esercizio dell'attività di controllo sul reticolo minore”*.

L'elenco aggiornato del Reticolo Idrico Principale è riportato nell'Allegato A della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581.

3.2. Reticolo Minore

Preliminarmente all'identificazione del Reticolo Idrico Minore, su cui il Comune è tenuto ad esercitare le funzioni di Polizia Idraulica, è stata effettuata una ricostruzione del reticolo idrografico superficiale presente nel territorio comunale. Partendo dal Reticolo Idrografico Unificato messo a disposizione da Regione Lombardia/catasto di polizia idraulica è stata fatta un'analisi di quanto rappresentato nella mappa catastale comunale e nelle cartografie ufficiali (CTR ed. 1980-1994, fogli A4c1 Luino, A4c2 Mesenzana; IGM tavoletta 031 I-NO Montegrino Valtravaglia; DBT della Comunità Montana Valli del Verbano).

All'analisi cartografica è necessariamente seguita, una ricognizione sul terreno al fine di verificare l'attendibilità di quanto riportato nelle varie cartografie analizzate.

Il sistema idrografico del territorio risulta a grandi linee suddivisibile in tre principali ambiti geografici: settore occidentale, centrale e settore orientale.

Il settore occidentale è costituito da un sistema di corsi d'acqua ad andamento approssimativamente rettilineo del I ordine, con recapito delle acque direttamente nel Lago Maggiore. Questi formano spesso valli profondamente incise nei depositi sciolti di origine fluvioglaciale; verso Nord si impostano invece in corrispondenza del substrato roccioso e in sottili coperture eluvio-colluviali. L'asse vallivo maggiormente sviluppato in questo settore è dato dal torrente Varesella.

Il settore centrale è costituito da un sistema idrografico ben sviluppato con corsi d'acqua ad andamento principalmente rettilineo, il cui asse di drenaggio principale, ad andamento circa Nord-Sud, è costituito dalla valle del torrente S. Giovanni e del rio Tagesso.

Il settore orientale infine è costituito da pochi corsi d'acqua discretamente sviluppati che drenano le acque del versante verso la piana del Margorabbia.

La verifica sul terreno ha messo in evidenza situazioni di discrepanza tra quanto riportato sulle cartografie di riferimento e quanto realmente presente, soprattutto in relazione a modifiche nell'assetto del territorio. È il caso per esempio del torrente Brezzo del torrente Valle del Ronchetto le cui acque vengono intubate all'altezza di via Europa Unita e convogliate nella rete delle acque bianche. Questo fa sì che le acque dei due corsi d'acqua non scorrano più, a cielo aperto, nell'antistante area pianeggiante, ove infatti non si riscontra la presenza di alveo.

Evidenti differenze sono state rilevate nella definizione dell'andamento del torrente Valle della Pezza, il cui andamento nel tratto di valle è stato modificato nel tempo a seguito dell'apertura e coltivazione della Cava Trigo. L'andamento riportato negli elaborati cartografici del presente studio rappresenta il corso d'acqua come rettificato a seguito dell'approvazione e adozione del piano di recupero della cava. Stessa situazione si riscontra per il tratto d'alveo del torrente Trigo passante all'interno della cava.

Nel tratto di monte del torrente Valle della Pezza si rileva, dalla mappa catastale, la presenza di una derivazione dello stesso verso il centro abitato all'altezza di via Trento. Sopralluoghi in sito non hanno evidenziato la presenza di corso d'acqua, se non una canalina di scolo delle acque meteoriche, poi convogliata in fognatura. Inoltre da una attenta lettura della cartografia IGM si evince che quanto riportato in mappa catastale è cartografato come sentiero.

3.0. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

Gli elaborati grafici che compongono il documento di Polizia Idraulica sono articolati in conformità a quanto previsto al par. 6 “Elaborati” dell’Allegato D della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581.

Nella tavola 1 è rappresentato il reticolo idrografico distinto in principale e minore del Comune di Brezzo di Bedero.

L’elenco dei torrenti appartenenti al reticolo principale e minore è quello contenuto nel Reticolo Idrografico Regionale Unificato-RIRU messo a disposizione da Regione Lombardia, modificato e riclassificato per la parte riguardante il Reticolo Idrico Minore secondo le specifiche di digitalizzazione previste da Regione Lombardia (*Linee guida per la digitalizzazione di reticolo idrografico minore, aree tra le sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto, versione 1.2 gennaio 2017*).

3.1. Reticolo Idrico Principale

Il comune di Brezzo di Bedero è attraversato da due corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale, come identificato in Allegato A alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581.

Num. Prog.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
VA015	Torrente San Giovanni	Brezzo di Bedero, Germignaga	Lago Maggiore	Dallo sbocco alla confluenza con il rio Tagesso	156/C
VA016	Rio Tagesso	Brezzo di Bedero	San Giovanni	Dallo sbocco alla strada sotto Pralongo	157/C

Il **torrente San Giovanni** nasce sulla dorsale Nord del monte Pian Nave all’altezza di Casa Rossi-Casa Fiorini, attorno alla quota 500 metri e sfocia nel lago Maggiore (comune di Germignaga) dove edifica un ampio conoide alluvionale. Il tratto del torrente San Giovanni, che attraversa il territorio di Brezzo di Bedero, ha una lunghezza di poco meno di 2400 metri.

Il torrente scorre per la quasi totalità del percorso nel comune in una profonda valle con sezione piuttosto svasata, in un ambiente boscato, quasi non interessato dalla presenza antropica. L’alveo presenta un andamento moderatamente sinuoso in un fondovalle relativamente ampio e privo di significativi terrazzi.

Complessivamente il torrente San Giovanni appare come un corso d'acqua con una modesta tendenza all'erosione; ciò può essere, almeno in parte, attribuito alle buone caratteristiche dei sedimenti sistematicamente sovraconsolidati, all'interno dei quali scorre il corso d'acqua. Fenomeni di sovralluvionamento sono segnalati per brevissimi tratti.

Il **rio Tagesso**, principale affluente del torrente San Giovanni, nasce all'altezza della località Pralongo, attorno alla quota 400 metri; dopo un percorso di poco più di 1000 metri confluisce nel San Giovanni all'altezza della località Alcio. Il corso d'acqua scorre in direzione NNW-SSE all'interno di una valle profondamente incisa nei depositi glaciali, in ambiente totalmente boscato; ha un andamento subrettilineo con alveo di larghezza costante, localmente inciso fino a 2-3 metri di profondità. Il trasporto solido deve risultare, in alcune occasioni, intenso, come dimostrano gli accumuli di massi presso la confluenza.

3.2. Reticolo Idrico Minore

Constatata la presenza di aste appartenenti al reticolo idrico principale (il torrente San Giovanni è classificato principale solo a valle della confluenza con il rio Tagesso), è stato individuato il Reticolo Idrico Minore, per la determinazione del quale sono state definite tutte le acque superficiali integrando le informazioni contenute nelle basi topografiche ufficiali con analisi e sopralluoghi sul territorio.

Il Reticolo Idrico Minore individuato è stato opportunamente digitalizzato, partendo dal Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU) di Regione Lombardia, apportando le dovute modifiche e integrazioni resesi necessarie a seguito delle analisi effettuate. Per la digitalizzazione del reticolato idrografico ci si è anche avvalsi, come base, dell'elaborazione digitale del terreno sfruttando i dati LIDAR con definizione 1x1 metri.

Al Reticolo Idrico Minore è stato assegnato un codice identificativo costruito concatenando il codice istat del comune con una numerazione progressiva, attribuendo in più altri specifici attributi alfanumerici.

Il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale è di seguito elencato e cartograficamente riportato nella Tavola 1 (Individuazione del Reticolo Idrografico Minore e Principale) parte integrante del Documento di Polizia Idraulica del comune di Brezzo di Bedero.

COD RIM	NOME	LUNGHEZZA [M]	FONTE DATO
012020_0001	Torrente San Giovanni	2225	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0002	Torrente Mora	920	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0003	Torrente Valleggiione	573	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0004		165	Mappa catastale
012020_0005		112	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0006		570	Cartografia ufficiale (IGM)
012020_0007		202	Rilievo in sito
012020_0008		221	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0009		118	Mappa catastale
012020_0010		110	Mappa catastale
012020_0011		161	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0012		233	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0013		425	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0014		121	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0015		187	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0016	Torrente Tagesso Minore	321	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0017		107	Cartografia ufficiale (DBT) mappa catastale, Rilievo in sito
012020_0018		162	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0019		159	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0020		167	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0021		119	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0022	Valle di Rodera	564	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0023		183	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0024		46	Rilievo in sito

012020_0025	Valle della Morte	428	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0026		37	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0027		122	Rilievo in sito
012020_0028	Valle Serta	267	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0029		1069	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0030		157	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0031		154	Rilievo in sito
012020_0032		118	Rilievo in sito
012020_0033	Valle del Bellino	927	Cartografia ufficiale (DBT) mappa catastale
012020_0034		184	Rilievo in sito
012020_0035		291	Cartografia ufficiale (IGM, CTR)
012020_0036	Valle del Gaggiolo	306 (di cui 44 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0037	Valle Sirpo	213 (di cui 36 intubati)	Mappa catastale
012020_0038	Valle delle Predelle	211 (di cui 21 intubati)	Mappa catastale
012020_0039	Valle della Corona	317 (di cui 58 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0040	Valle dei Vigani	348 (di cui 58 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0041	Valle delle Campagne	736 (di cui 128 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0042		198	Cartografia ufficiale (DBT)
012020_0043		55	Rilievo in sito
012020_0044	Torrente Varesella	1496	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0045		318	Rilievo in sito, mappa catastale
012020_0046		312	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0047		155	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0048		254	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0049		136	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale

012020_0050	Torrente Brezzo	804 (di cui 577 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0051	Valle del Rochetto	406 (di cui 100 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0052	Valle della Pezza	1104 (di cui 137 intubati; circa 300 in cava Trigo)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0053		172	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0054	Torrente Trigo/Valle S. Pietro	1005 (di cui 204 intubati)	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0055		185	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT)
012020_0056		123	Cartografia ufficiale (DBT)
012020_0057		352	Mappa catastale (a tratti)
012020_0058	Valle degli Arisi	987	Cartografia ufficiale (IGM, CTR, DBT) mappa catastale
012020_0059		500	Cartografia ufficiale (DBT), mappa catastale (a tratti)
012020_0060	Valle di Frigo	87	Mappa catastale
012020_0061		180	Cartografia ufficiale (IGM)
012020_0062		108	Rilievo in sito

5.0. DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e Minore sono state individuate opportune fasce di rispetto, soggette alle Norme di Polizia Idraulica facenti parte del presente Documento di Polizia Idraulica.

La fascia di rispetto è da intendersi misurata trasversalmente all'asse del corso d'acqua a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile.

Per i tratti di corso d'acqua intubati la fascia di rispetto è da intendersi misurata dal lato esterno del manufatto di tombinatura o tombatura. Si precisa che la traccia dei tratti intubati (come riportata nella cartografia allegata) può essere parzialmente difforme dal reale andamento;


pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà prima essere determinato con precisione il reale andamento sul terreno, con rilievi puntuali.

La fascia di rispetto consente l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.


Resta comunque inteso che la misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico sito-specifico.

Nell'eventualità vengano realizzati interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.


Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto, all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.




Corso d'acqua con sponde variabili o stabili non consolidate e non protette. La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa




Corso d'acqua con argini in rilievo. La fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori



Corso d'acqua con sponde molto incise. Quando le sponde non sono identificabili poiché integrate nel versante, la fascia di rispetto decorre dalla linea individuata dalla piena ordinaria che deve di volta in volta essere determinata



Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette). La fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione



Corso d'acqua tombinato. La fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di tombinatura

5.1. Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale

5.1.1. torrente San Giovanni

La fascia di rispetto per il torrente San Giovanni è stata individuata, in accordo con quanto previsto all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, con criterio geometrico e posta pari a **10 metri** rispetto al ciglio di sponda naturale che delimita l'alveo attivo.

5.1.2. rio Tagesso

La fascia di rispetto per il torrente San Giovanni è stata individuata, in accordo con quanto previsto all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, con criterio geometrico e posta pari a **10 metri** rispetto al ciglio di sponda naturale che delimita l'alveo attivo.

5.2. Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore

La fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore, come di seguito specificato, è stata individuata con criterio geometrico.

Per tutti i corsi d'acqua, sia a cielo aperto sia tombinati, la fascia di rispetto è stata posta uniformemente pari a **10 metri** così come previsto dalla L.R. n. 4 del 15 marzo 2016.

5.3. Fasce di rispetto conseguenti ad altre disposizioni normative

Il comune di Brezzo di Bedero è interessato dalla delimitazione di aree esondabili del lago Maggiore classificate ai sensi dell'art. 9 delle Nda del PAI come *“Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata (Em)”*.

In occasione dell'aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, si è provveduto ad adeguare il Piano di Governo del Territorio alle disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (d.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017), tracciando le aree allagabili lacuali, facendo riferimento ai tre valori di quota per le tre piene di riferimento riportati in Allegato 4 alla detta d.g.r.

Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 9 sono state quindi eliminate, lasciando spazio alle nuove perimetrazioni tracciate omogeneamente sull'intero tratto di lago.

Le aree allagabili così perimetrate rappresentano fasce di rispetto lacuale per diversi scenari di pericolosità:

- Aree allagabili per la piena frequente (P3/H): livello lacuale 196,662 m s.l.m.;
- Aree allagabili per piena poco frequente (P2/M): livello lacuale 198,122 m s.l.m.;
- Aree allagabili per piena rara (P1/L): livello lacuale 199,892 m s.l.m.

6.o. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

La Regione Lombardia, con la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, ha trasferito e delegato agli Enti Locali le attività di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, tenendo incarico gli adempimenti relativi ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

La d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 *“Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 art. 13 comma 4)”* definisce le linee guida con la finalità di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

Nell'ambito del presente studio è stata operata una preliminare ricognizione lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore e un'analisi della mappatura dei sottoservizi come identificati nel vigente PUGSS comunale (giugno 2013), al fine di censire gli elementi soggetti a canone, in riferimento all'Allegato F della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 e graficamente riportati nella Tavola 3 allegata al presente documento.

7.0. CONCLUSIONI

Lo studio ha permesso di ricostruire, dal confronto di diverse basi cartografiche, il reticolato idrografico superficiale presente in territorio di Brezzo di Bedero. Da questo sono stati identificati i corsi d'acqua di competenza comunale.

Nel comune, distribuiti su una superficie di circa 6 km², sono presenti 62 corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, per una lunghezza complessiva di poco meno di 24 km.

I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale sono:

- torrente San Giovanni: il tratto principale su territorio comunale è compreso tra il confine comunale e la confluenza del rio Tagesso; lunghezza circa 130 metri;
- rio Tagesso: interamente in territorio comunale di Brezzo di Bedero, dallo sbocco nel torrente San Giovanni alla strada sotto Pralongo; lunghezza circa 1740 metri

La presente relazione tecnica, unitamente agli elaborati cartografici e all'elaborato normativo, costituisce pertanto nuovo Documento di Polizia Idraulica di Brezzo di Bedero, redatto in concomitanza della variante generale al Piano di Governo del Territorio.

Il Documento di Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT; in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.

Gaggiano, agosto 2020

GeoSFerA

Studio Associato di Geologia

Dott. Geol. Ferruccio Tomasi

